

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 07 di

## SPAZIO AZIENDE – luglio 2012

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Accertamento a seguito di verifica presso fornitori</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 6.6.2012, n. 9108</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento emesso nei confronti di un'impresa sulla base dei dati desunti dalla verifica effettuata presso i fornitori della stessa, ancorchè l'Ufficio non abbia provveduto a convocare quest'ultima in contraddittorio. In tal caso, infatti, non è pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, sia nella fase extragiudiziale, con la richiesta di attivazione dell'autotutela, sia nella fase giudiziale, con l'opposizione all'atto impositivo dinnanzi alla Commissione tributaria.</p>
<p><b>Credito d'imposta nuove assunzioni Regioni del Mezzogiorno</b></p> <p><b>Decreto MEF 24.5.2012</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 1.6.2012, n. 127 il Decreto che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano, nei 12 mesi successivi al 14.5.2011, il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.</p>
<p><b>Imposta di registro e vendita soggetta a condizione sospensiva</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 18.5.2012, n. 7877</b></p>	<p>Nelle vendite soggette a condizione sospensiva l'imposta di registro va determinata tenendo conto del valore del bene al momento in cui si realizza la condizione e non invece a quello di sottoscrizione del contratto, ancorchè i relativi effetti retroagiscano alla data della stipula.</p>
<p><b>Aliquota IVA leasing di veicoli a portatori di handicap</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 20.6.2012, n. 66/E</b></p>	<p>I portatori di handicap possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4% in relazione ai contratti di leasing di autoveicoli a condizione che il contratto sia di tipo "traslativo" ossia preveda il riscatto del bene da parte al termine della locazione. Dalla data di stipula del contratto decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il periodo di 4 anni durante il quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione;</li> <li>– il periodo di 2 anni durante il quale lo stesso deve mantenere la disponibilità del veicolo.</li> </ul>
<p><b>Disapplicazione studi di settore</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 13.6.2012, n. 9642</b></p>	<p>Gli studi di settore possono essere disapplicati e, pertanto, non è giustificato l'accertamento in presenza di uno scostamento dei ricavi rispetto a quelli presunti da GERICO, qualora l'imprenditore abbia avuto problemi personali quali, ad esempio, la separazione dal coniuge e la conseguente depressione che lo ha colpito. Grava peraltro sul contribuente provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dello stesso dagli studi di settore.</p>

## COMMENTI

### LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “CRESCITA”

Con la pubblicazione sul S.O. n. 129 alla G.U. 26.6.2012, n. 147 è entrato in vigore, **a decorrere dal 26.6.2012**, il DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, nell’ambito del quale sono contenute alcune novità fiscali, di seguito esaminate.

#### REGIME IVA CESSIONI / LOCAZIONI DI FABBRICATI

È modificato il **regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati ad uso abitativo e strumentale** disciplinato dal comma 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter dell’art. 10, DPR n. 633/72.

##### **Locazioni**

Per le **locazioni di fabbricati abitativi**, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora **l’opzione per l’imponibilità IVA** è ammessa:

- da parte dell’**impresa costruttrice** degli immobili o che ha eseguito sugli stessi, anche tramite appalto, **interventi di recupero** ex art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n. 380/2001;
- per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Non è più prevista l’imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono **sempre optare per l’imponibilità IVA**, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili.

È stato inoltre “aggiornato” il n. 127-duodevices), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che dispone l’applicazione dell’**aliquota IVA ridotta del 10%** per le locazioni degli immobili in esame.

Con riguardo alle **locazioni di fabbricati strumentali** che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, l’**esenzione IVA**, **salva l’opzione per l’imponibilità** da parte locatore nell’atto.

In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di **soggetti non passivi IVA** (“privati”) nonché di imprese con diritto alla **detrazione IVA** in misura **non superiore al 25%** era prevista l’imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono **esenti, salvo opzione per l’imponibilità**.

##### **Cessioni**

Per le cessioni di **fabbricati abitativi** è **confermato il regime di esenzione IVA**, salva l’**imponibilità** ora prevista per le cessioni effettuate dall’**impresa costruttrice** o che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n. 380/2001:

- **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
- **oltre 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, **a condizione** che nell’atto sia esercitata l’**opzione per l’imponibilità**.

L’imponibilità IVA non è pertanto più limitata né al quinquennio né alle cessioni successive solo se aventi ad oggetto fabbricati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

Come si evince dalla Relazione illustrativa al Decreto in esame, le predette modifiche consentono alle imprese costruttrici / di ristrutturazione, che *“non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate”*, di optare per il regime di imponibilità IVA della cessione, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini della realizzazione / ristrutturazione degli immobili.

Anche per le cessioni di **fabbricati strumentali** è **confermato**, in generale, il **regime di esenzione IVA**, salva l’**imponibilità** ora prevista per quelle:

- effettuate dall’**impresa costruttrice** o che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n. 380/2001 **entro 5 anni** dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);

→ per le quali il cedente **esercita** nell'atto **l'opzione** per **l'imponibilità**.

Sono quindi **esenti** (salvo **opzione per l'imponibilità**) anche le cessioni, precedentemente imponibili, **effettuate nei confronti** di acquirenti:

- **soggetti passivi IVA** con diritto alla **detrazione dell'IVA** in misura **non superiore al 25%**;
- che **non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione** ("privati").

È stata inoltre "aggiornata" la lett. a-bis) dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 prevedendo l'applicazione del **reverse charge** alle cessioni di fabbricati per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell'atto **l'opzione per l'imponibilità**.

### **NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI**

È stata modificata la misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare è disposto che per le **spese sostenute**:

→ **dal 26.6.2012 al 30.6.2013** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la **detrazione IRPEF** è fissata nella misura del **50%** (anziché 36%) e spetta per una **spesa massima complessiva di € 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare. Si rammenta che dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta "a regime"; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.

È confermato che la detrazione in esame è riconosciuta:

- per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e **relative pertinenze**;
- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per i "consueti" **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

→ **dall'1.1.2013 al 30.6.2013** per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti la detrazione IRPEF / IRES è riconosciuta nella misura del **50%** (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Si rammenta che la detrazione del 55% era stata riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2012. Ora, il Decreto in esame prevede una "proroga" per la prima parte del 2013, sia pure nella misura "ridotta" del 50%.

Si evidenzia che le **nuove misure** delle suddette detrazioni sono **applicabili**:

→ per le spese sostenute **dal 26.6.2012** per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ovvero di risparmio energetico da parte di **persone fisiche / lavoratori autonomi** il cui **pagamento** è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale). A tale proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell'agevolazione;

→ per le spese sostenute **dal 26.6.2012** per gli interventi di **riqualificazione energetica** da parte delle **imprese**, avendo riguardo al principio di **competenza**, ossia:

- per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
- per i servizi, alla data di ultimazione.

Da quanto sopra si evince che:

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36% con il limite di € 48.000	55% (*)
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	50% con il limite di € 96.000	55% (*)
dall'1.1.2013 al 30.6.2013	50% con il limite di € 96.000	50% (*)
dall'1.7.2013	36% con il limite di € 48.000	36% con il limite di € 48.000 (per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)

(\*) Il limite di spesa varia, da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato.

### CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

È riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **35% del costo aziendale**, con un limite **massimo di € 200.000** annui, in relazione alle **assunzioni a tempo indeterminato** di personale in possesso di:

- un **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso un'Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;
- una **laurea magistrale** in discipline di **ambito tecnico o scientifico** (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);

impiegato nelle seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

- lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al successivo punto;
- acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l'intento di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, se il relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida. Gli eventuali redditi derivanti dall'utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammessi ai fini del credito d'imposta.

Il credito d'imposta in esame spetta a **qualsiasi impresa, a prescindere dalla forma giuridica**, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato.

#### Modalità di richiesta del credito d'imposta

Per poter fruire del credito d'imposta in esame è necessario presentare un'**apposita istanza**, secondo le modalità che saranno individuate da un Decreto di prossima emanazione.

Le spese sostenute devono risultare da una **certificazione**, da allegare al bilancio, rilasciata **da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili o dal Collegio sindacale** (se presente). Per le imprese non soggette a revisione contabile e prive del Collegio sindacale la certificazione va rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili che, nei 3 anni precedenti, non abbia avuto un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa.

Le spese sostenute per la predisposizione della certificazione possono essere considerate per la determinazione del credito d'imposta nel limite di € 5.000.

#### Decadenza del beneficio

Si perde il diritto al credito d'imposta se:

- il **numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari** a quello indicato nel **bilancio** presentato nel **periodo d'imposta precedente** all'applicazione dell'agevolazione;
- i **posti di lavoro** creati **non sono conservati** per un periodo **minimo di 3 anni (2 in caso di piccole e medie imprese)**;

- sono **definitivamente accertate violazioni non formali**, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni **non inferiori a € 5.000** o violazioni alla **normativa sulla salute e sulla sicurezza** dei lavoratori, nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per **condotta antisindacale**.

### SRL SEMPLIFICATA

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 2463-bis, C.c., la srl semplificata, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può essere **costituita anche** *“da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”*. In tal caso:

- la costituzione può avvenire mediante **contratto o atto unilaterale**;
- l'atto costitutivo va **redatto per atto pubblico**;
- gli **amministratori** possono anche essere persone fisiche **diverse dai soci**;
- la denominazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e *“nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”*.

Alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl “ordinaria”.

## SCADENZARIO

### Mese di LUGLIO

**Lunedì 9 luglio**

<p><b>MOD. UNICO 2012</b> <b>PERSONE FISICHE</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2011);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012);</li> <li>• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2011 e minimi 2012);</li> <li>• cedolare secca (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;</li> <li>• imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti;</li> <li>• imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti.</li> </ul>
<p><b>MOD. UNICO 2012</b> <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2012</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (termine ordinario di approvazione del bilancio), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. IRAP 2012</b> <b>PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIV.</b> <b>CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012) da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<b>STUDI DI SETTORE</b> <b>ADEGUAMENTO</b>	<p>Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2011 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b> <b>PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIV.</b> <b>CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Versamento del diritto CCIAA 2012 (codice tributo 3850).</p>
<b>AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI</b> <b>NON QUALIFICATE</b> <b>AL 31.12.2011</b>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento ex DL n. 138/2011 del valore delle partecipazioni non qualificate e altre attività ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR, ecc. possedute da persone fisiche, non in regime d'impresa, al 31.12.2011 e non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto.</p>

**Giovedì 12 luglio**

<b>MOD. 730/2012</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF/professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).</p>
----------------------	--

**Lunedì 16 luglio**

<b>Iva</b> <b>CORRISPETTIVI GRANDE</b> <b>DISTRIBUZIONE</b>	<p>Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p>
<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	<p>Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.</p>
<b>Iva</b> <b>DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di giugno – soggetti mensili.</p>

<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI</b> <b>DI LAVORO DIPENDENTE E</b> <b>ASSIMILATI</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p>
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>

DI LAVORO AUTONOMO	
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).  Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della prima rata 2012 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>MOD. UNICO 2012 MOD. IRAP 2012 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b>	Termine entro il quale effettuare, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b> , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e <b>approvazione del bilancio nel mese di giugno</b> (entro il 28.6.2012 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES / IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>

**Mercoledì 18 luglio**

<p align="center"><b>MOD. UNICO 2012</b> <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b></p> <p align="center"><b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. UNICO 2012</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b></p> <p align="center"><b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (termine ordinario di approvazione del bilancio), i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p align="center"><b>MOD. IRAP 2012</b></p> <p align="center"><b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012) da parte delle società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b></p> <p align="center"><b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA 2012 (codice tributo 3850).</p>

**Venerdì 20 luglio**

<p align="center"><b>VERIFICHE PERIODICHE</b> <b>Registratori di cassa</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.</p>
--	--

**Mercoledì 25 luglio**


<p align="center"><b>IVA COMUNITARIA</b> <b>Elenchi intrastat mensili e trimestrali</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).</p>
---	--

**Martedì 31 luglio**

<p align="center"><b>IVA</b> <b>ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI</b></p>	<p>Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a giugno, da parte dei soggetti mensili;</li> <li>• al secondo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.</li> </ul>
--	--

<p align="center"><b>MOD. 770/2012 SEMPLIFICATO</b></p>	<p>Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2011.</p>
<p align="center"><b>MOD. 770/2012 ORDINARIO</b></p>	<p>Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2011.</p>



<p align="center"> <b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b> </p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso e/o compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.</p> <p> Si rammenta che l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.</p>
<p align="center"> <b>INPS DIPENDENTI</b> </p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
<p align="center"> <b>INPS AGRICOLTURA</b> </p>	<p>Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.</p>